

L'impresa sociale nella riforma del Terzo Settore

7 ottobre 2017 Hotel Albani – Firenze

Fabio Lenzi – IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale



Le fonti

- Il decreto 112 del 3 luglio 2017 (GU n. 167 del 19/7/17)
- Il decreto 117 del 3 luglio 2017 (GU n. 179 del 2/8/17) in quanto l'impresa sociale è un ETS
- Il codice civile

Il D.Lgs. 155/2006 è abrogato; i decreti attuativi emessi nel 2008 si applicano in quanto compatibili

Entrata in vigore: **SUBITO** (20/7/17)

Occorrono tuttavia alcuni decreti ulteriori per rendere interamente effettivo tutto il contenuto della riforma



Che cos'è l'impresa sociale

- La qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita dagli enti privati, comprese le società di persone (sas, snc, ecc.) e di capitali (srl, spa, ecc.), che esercitano in forma stabile e principale una o più delle attività di interesse generale in forma d'impresa, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art.1 co. 1)
- Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Tuttavia per esse la norma di riferimento rimane la L. 381/91 e la riforma si applica solo se compatibile con essa (art. 1 co. 4)



Non possono essere Impresa Sociale

- Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati (art. 1 co. 2)
- Le pubbliche amministrazioni, le imprese profit, le società a socio unico, possono però partecipare ad un'impresa sociale purché non ne esercitino, direttamente o indirettamente il controllo, comprese le funzioni di direzione o coordinamento (art. 4 co. 3)
- Non possono essere imprese sociali le fondazioni bancarie (art. 1 co. 7)



Enti religiosi

- Possono fare impresa sociale gli enti religiosi civilmente riconosciuti a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme sull'Impresa Sociale.
- Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 9 del decreto. (art. 1 co. 3)



Le attività dell'oggetto sociale

22 settori di attività di «interesse generale» (art. 2 co. 1 lett. a-v)

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;





- g) formazione universitaria e post-universitaria,
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;





- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (...);
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Attività principale e secondaria

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale (art. 2 co. 3)

Si considera comunque di interesse generale, qualunque sia il suo oggetto, l'attività d'impresa sociale nella quale sono occupati: (art. 2 co. 4)

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99, del regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea;
- b) persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora

Le categorie a e b devono costituire almeno il 30% dei lavoratori e per la lett. a non più di 1/3

(art. 2 co. 5)



Attività commerciali

L'attività d'impresa di interesse generale svolta in via prevalente dall'impresa sociale è sempre commerciale



Gli obblighi per l'Impresa Sociale

L'Impresa Sociale, essendo costituita senza finalità di lucro, destina gli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3 co. 1)

Gli utili possono essere destinati anche ad erogazioni a favore di ETS che non siano fondatori, soci o associati o controllati dall'Impresa Sociale per specifici progetti di utilità sociale ma sempre non oltre il 50% degli utili stessi (art. 3 co. 3)



Gli obblighi per l'Impresa Sociale

L'Impresa Sociale deve redigere il bilancio sociale (art. 9 co. 2)

Il bilancio sociale deve essere:

- depositato presso il Registro delle Imprese
- pubblicato sul proprio sito internet
- redatto secondo le nuove linee guida del Ministero (in attesa si usano quelle del DM 24-1-2008 - GU n.86 dell'11-4-2008)

L'Impresa Sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile (art. 9 co. 1)

L'Impresa Sociale è costituita per atto pubblico (art. 5 co. 1)

La denominazione deve contenere l'indicazione di "impresa sociale" (art. 6 co. 1)

E' obbligatoria la presenza di uno o più sindaci (art. 10 co. 1)



I divieti per l'Impresa Sociale

- Vietata la distribuzione anche indiretta di utili a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art. 3 co. 2)
- Nelle imprese sociali costituite in forma di società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato (art. 3 co. 2)
- Nelle Imprese Sociali è ammessa la presenza di volontari ma il numero di volontari non può superare quello dei lavoratori. I volontari devono essere assicurati (art. 13 co. 2)





Focus: il divieto di distribuzione indiretta di utili


E' vietato in quanto considerata distribuzione di utili: (art. co. 2 lett. a-f)

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; il superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti (RAL: Retribuzione Annua Lorda)
- è vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti dal CCNL
- la destinazione fino al 50% degli utili nei limiti di indici ISTAT (relativamente all'aumento gratuito del capitale sociale), dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (in relazione alla distribuzione di dividendi) e di erogazioni a favore di ETS (Enti del Terzo settore) sempre che questi non siano soci dell'Impresa Sociale
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, (salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività dell'i.s.)
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.



Gli stakeholders

- Nei regolamenti o negli statuti dell'Impresa Sociale è obbligatorio che siano previste le forme per il coinvolgimento diretto dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività (chi sono??) (art. 11 co. 1)
- Ad essi deve essere permesso, attraverso meccanismi di consultazione o di partecipazione, di poter influire sulle decisioni relative alle questioni che riguardano le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o dei servizi prodotti dall'Impresa Sociale (art. 11 co. 2)
- Le modalità devono essere realizzate in conformità alle
 Linee Guida che emanerà il Ministero del lavoro



Gli stakeholders

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso prevedere: (art. 11 co. 4)

- a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, **all'assemblea** degli associati o dei soci;
- b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo

art. 2345-bis c.c

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Questi valori vanno ridotti alla metà



Il controllo esterno

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto del decreto da parte delle imprese sociali (art. 15 co. 1)
- Il Ministero, per le attività ispettive, può avvalersi anche di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno 1000 Imprese Sociali di almeno 5 diverse regioni o province autonome (art. 15 co. 2)
- In caso di insolvenza le Imprese Sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14 co. 1). Il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per lo sviluppo delle Imprese Sociali o alla Fondazione Italia Sociale.

(art. 14 co. 5 e art. 16)



Le agevolazioni fiscali

- E' prevista la **defiscalizzazione totale degli utili** interamente reinvestiti nell'attività dell'Impresa Sociale (art. 18 co. 1 e 2)
- Sono introdotte agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale sociale delle nuove Imprese Sociali: (art. 18 co. 3 e 4)
 - detrazione IRPEF del 30% sulle somme investite dai privati (fino ad 1 milione di euro per ogni anno) e mantenute per almeno tre anni
 - deduzione IRES del 30% sulle somme investite da imprese (fino ad 1,8 milioni di euro per ogni anno) e mantenute per almeno tre anni
- Sono considerate «nuove» Imprese Sociali quelle che abbiano acquisito la qualifica successivamente alla data di entrata in vigore decreto e siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data (art. 18 co. 3 e 4)



Cosa manca ancora

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce i criteri di computo secondo i quali si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce gli atti da depositare in sede di costituzione dell'ente e le procedure di costituzione;
- Linee guida per bilancio sociale;
- Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relative al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti al fine di influenzare le decisioni dell'impresa sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per definire le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per attivare le detrazioni e deduzioni fiscali
- Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Linee Guida per il fundraising



Transizione

Le Imprese Sociali già costituite si devono adeguare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo

Quindi entro il 19/7/2018



OdV e Impresa Sociale

 Una OdV non può essere Impresa Sociale a causa del rapporto inverso fra volontari e dipendenti (art. 13 co. 2)

> Odv = volontari > lavoratori Impresa Sociale = volontari < dipendenti

Una OdV può **controllare** un'Impresa Sociale ma non può riceverne gli utili, neppure indirettamente.

Ma allora conviene? L'impresa Sociale interessa le OdV?

La risposta discende da una valutazione caso per caso però...



esistono molteplici profili di interesse

I profili di interesse per le OdV

1) Imprese Sociali già esistenti

- Completa defiscalizzazione degli utili
 Si passa dalla cultura del «meglio non far utili» alla cultura del «produco utili e reinvesto per sviluppare l'attività»
- Ampliamento della sfera d'azione (22 materie prima solo 11)
- Accedo a tutti i fondi per lo sviluppo d'impresa e a quelli specifici per le Imprese Sociali.
- Accedo ai fondi per progetti come tutti gli ETS
- Sono a tutti gli effetti un ETS
- Non ho costi superiori rispetto al passato

I profili di interesse per le OdV

2) nuove Imprese Sociali

- Posso attrarre capitali esterni grazie alla defiscalizzazione del 30% dei conferimenti per 3 anni
- Accedo a tutti i fondi per lo sviluppo d'impresa e a quelli specifici per le Imprese Sociali
- Accedo ai fondi per progetti come tutti gli ETS
- Sono a tutti gli effetti un ETS
- Non ho costi significativamente superiori o diversi rispetto alla forma civilistica con cui scelgo di fare Impresa Sociale
- Ho un quadro civilistico, previdenziale, fiscale certo



E per tutte le altre OdV?

Non potendo più usufruire del concetto di attività istituzionali/marginali o istituzionali/commerciali devo riconsiderare ogni attività di «mercato» alla luce del «posso/non posso» svolgerla e non solo del mero «pago/non pago» le tasse

 Attenzione in ogni caso alle limitazioni imposte alle Imprese Sociali a socio unico se persona fisica (es. parroco?)



Grazie!

fabio.lenzi@irisonline.it

